

OGGETTO: Modelli di gestione delle emergenze ed impiego del volontariato

La legge 100 del 2012 ha modificato profondamente la precedente legislazione dedicata alla Protezione Civile, responsabilizzando il Sindaco, quale Autorità deputata alla Protezione Civile.

Secondo questa normativa, il Sindaco deve organizzare un Sistema di Protezione Civile, articolato su Modelli di Gestione che siano calibrati sul territorio e funzionali agli scenari di rischio ipotizzabili.

In questo quadro normativo è necessario perciò:

-sviluppare un modello di rilevazione del fattore di rischio

-elaborare delle linee guida di intervento, ove le risorse disponibili siano attivate ed impiegate in maniera efficace.

Di questi obiettivi strategici, quello più complesso, e sul quale le normative nazionali e regionali sono già intervenute, è rappresentato dal Volontariato, vera risorsa strategica per la tutela del territorio.

La Protezione Civile Nazionale, con provvedimenti del Capo del Dipartimento ha disciplinato tutti gli adempimenti funzionali alla tutela della salute ed alla sicurezza sul lavoro, mentre la regione Emilia Romagna, con delibera 1193 del 2014, ha fissato gli standard minimi di formazione del volontariato della protezione civile, sia per la sicurezza del territorio, che per i comportamenti di autotutela.

Oggi si dispone, perciò, di tutte le fonti normative necessarie a provvedere alla realizzazione di un Modello di Gestione della Protezione civile, sia per il Comune di Cesena, sia per i comuni dell'Alto Savio, che fanno parte del Consorzio dedicato a tale funzione.

In particolare:

*-L'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 81/2008. dopo aver incluso "il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile" tra gli organismi a cui sono riconosciute le effettive particolari esigenze connesse al servizio, stabilisce che " Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle **organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e volontari dei vigili del fuoco**, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività', individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.*

E, proprio in attuazione di questa normativa, è stato adottato prima il D.P.C.M. 28 novembre 2011, n. 231 - **Regolamento di attuazione**

dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, relativamente all'individuazione delle particolari esigenze connesse all'espletamento delle attività del Dipartimento della protezione civile, e nel precedente Decreto interministeriale del **13 aprile 2011**, con il quale vengono disciplinati:

1- le definizioni

a) *«organizzazione di volontariato della protezione civile»: ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,....., nonché attività di formazione e addestramento, nelle stesse materie;*

b) *«formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all'identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi;*

c) *«informazione»: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative;*

d) *«addestramento»: complesso di attività dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento;*

e) *«controllo sanitario»: insieme degli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e province autonome, emanate specificatamente per il volontariato oggetto del presente decreto, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attività di controllo sanitario nello specifico settore, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria.*

2-il Campo di applicazione

1. *Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco quali:*

a) ***necessità di intervento immediato** anche in assenza di preliminare pianificazione;*

b) ***organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;***

c) ***imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali** nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;*

d) *necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.*

2. *L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non può comportare, l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.*

3. *Le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, tenendo conto delle peculiari esigenze relative alle prestazioni che si svolgono in luoghi diversi dalle sedi di lavoro e alle attività che sono realizzate da persone con disabilità.*

-. 3 *Disposizioni relative alle organizzazioni di volontariato della protezione civile*

1. *Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, di seguito denominate organizzazioni, come definite all'art. 1, nel rispetto delle loro caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività e ai compiti di protezione civile*

Il decreto definisce, altresì, l'intero panorama degli obblighi di sorveglianza sanitaria del volontariato e degli altri obblighi di tutela del personale ed è completato, per quanto concerne, in particolare, la **formazione e l'addestramento dal decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 12 gennaio 2012, che d'intesa con le Regioni, individua gli Scenari di Rischio**, verso cui orientare la formazione, l'addestramento e gli indirizzi di coordinamento, oltre alla disciplina dei Dispositivi di Protezione Individuale.

1-. SCENARI DI RISCHIO

“... per scenario di rischio di protezione civile si intende la rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che costituisce la base per elaborare un piano di emergenza”

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, si individuano di minima quali scenari di rischio di protezione civile i seguenti:

-scenario eventi atmosferici avversi;

-scenario rischio idrogeologico – alluvione;

-scenario rischio idrogeologico – frane;

-scenario rischio sismico;

-scenario rischio vulcanico;

-scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia;

-scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti (in tal caso la mobilitazione del volontariato e' limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);

- scenario rischio ambientale, igienico-sanitario (in tal caso la mobilitazione del volontariato e' limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);*
- scenario caratterizzato dall'assenza di specifici rischi di protezione civile (ossia contesti di operativita' ordinaria, attivita' sociale, attivita' addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attivita' di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorita' competenti nell'attivita' di ricerca persone disperse/scomparse).*

Su questo panorama, la delibera della Regione Emilia Romagna 1193 del 2014, completa l'ultimo tassello mancante, per poter organizzare:

-un percorso di formazione validato al mondo del volontariato locale che troverà in esso la professionalizzazione necessaria a costituire risorsa strategica per un impiego efficace per la tutela del territorio e per la SICUREZZA DEGLI OPERATORI.

-un Modello di gestione delle emergenze che costituisca le LINEE GUIDA per tutti gli Organismi interessati agli interventi, compreso gli Organismi dello Stato, che troveranno validi riferimenti gestionali e gli stessi Organismi della Sanità locale che, per la prima volta, potrebbero disporre di conoscenze operative coordinate sulle loro capacità di assistenza e di soccorso-

-I due obiettivi: SICUREZZA DEGLI OPERATORI ED EFFICACIA DEGLI INTERVENTI, sono strettamente correlati perché **per gestire le emergenze bisogna che ognuno sappia bene cosa deve fare lui e cosa fanno gli altri, altrimenti il solo intervento , seppure zelante, potrebbe essere motivo di ulteriore criticità.**

Cesena 28 febbraio 2015

balduino simone